



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mazi, 29 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

Determinazione n. 10 del 18.03.2024

OGGETTO	Accertamento e liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Dr. Giampaolo SANTOPAULO. Anno 2023
----------------	---

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Visti:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita *"A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio"*.
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 5.7.2021, esecutiva, ed in particolare l'art. 37;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 47 del 27.06.2011, esecutiva ai sensi di legge;
- il decreto sindacale prot. n. 3810 del 29.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Finanziario;
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 28.07.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025, con valore autorizzatorio;

Premesso:

- **Che** l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- **Che** il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- **Che** la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- **Che** la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati, i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- **Che** a decorrere dal 19.08.2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.
- **Considerato** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%,



ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

- **Ritenuto** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

- **Considerato, inoltre**, che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

- **Ritenuto** per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Lattarico al Segretario comunale **Dr. Giampaolo SANTOPAULO** nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

- **Dato atto che:**

- Il **Dr. Giampaolo SANTOPAULO** ha stipulato i predetti contratti ed è tutt'ora in servizio di reggenza a scavalco dell'ufficio di segreteria comunale di questo Ente;

- **Rilevato ed accertato** che è stata riscossa ed incassata per diritti di rogito la somma complessiva di **€. 4.820,67** così suddivisi:

Reversale	Ditta appaltatrice		Importo diritti rogito
567/2023	ALA S.r.l.	€.	2.140,94
587/2023	Converso Ferruccio	€.	2.679,73

- **Verificato** altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Lattarico non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

- **Visto** l'art. 163 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione dei diritti spettanti al predetto Segretario Comunale;

- **Visto** il decreto sindacale prot. n. **3810** del **29.05.2019** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Finanziario-Tributi di questo Comune;

- **Vista** la regolarità contabile e la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, e all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00

*per quanto espresso in narrativa,
che si intende qui espressamente confermato e trascritto*
DETERMINA

1) - **Di prendere atto** che il Comune di Lattarico ha riscosso la somma di **€. 4.820,67** come da prospetto di seguito riportato:

2) - **Di prendere atto** che, in base alla somma riscossa per diritti di rogito riscossi per un importo di **€. 4.820,67** (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% e IRAP 8,5%, da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale **Dr. Giampaolo SANTOPAULO** perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

3) - **Di procedere**, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione della somma sopra richiamata corrispondente ai diritti di rogito per il periodo sopra indicato al Segretario Comunale **Dr. Giampaolo SANTOPAULO** per l'importo di **€. 4.820,67** come meglio precisato al punto 4;



4) - **Di precisare** che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

5) - **Di imputare** la somma seguente sul sotto elencato Cap. PEG del bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità:

Cap.	Codice	Importo	SIOPE	Oggetto
120	1.01.02.01	€. 4.820,67	1103	Quota diritti di rogito da liquidare al Segretario Comunale.

6) - **Di dare atto**, altresì, che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, la presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

7) - **Di precisare** che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Finanziario;

8) - **Di dare atto, altresì**, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

9) - **Di dare atto** che sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 - 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Rocco Corrado

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE FINANZIARIO: In ordine alla Determinazione di cui all'oggetto si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 147 bis nonché dell'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Contabile attestante altresì la Copertura Finanziaria del Provvedimento ed il Mantenimento degli Equilibri di Bilancio.

Lattarico, 18.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Rocco Corrado

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

N. 333 del 19.03.2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Rag. Rocco Corrado

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell'Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

Lattarico, 19.03.2024

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

